



DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

Servizio Impiantistica e della Sicurezza

Ufficio **Promozione della Sicurezza Impiantistica**

Via Solferino, 16 – 20900 Monza

Tel. 039/3940206(24) Fax. 039/3940208

email governoverifiche impiantistica@ats-brianza.it

impiantistica.aslmb@pec.aslmb.it

maggio 2016

Promozione sicurezza impiantistica

OGGETTO: Comportamento anomalo soggetto abilitato alle verifiche periodiche di un generatore di calore non necessario all'attuazione di un processo produttivo. Risposta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

DESTINATARI: amministratori di condominio, proprietari di stabili ad uso pubblico/privato, direzioni di strutture scolastiche, altre figure responsabili in ambienti di vita/di lavoro con centrali termiche non asservite a cicli produttivi.

ABSTRACT: nel corso dell'attività di vigilanza, da parte di operatori del Servizio Impiantistica e della Sicurezza SIS è stata riscontrata, all'interno di un'azienda, la presenza di un impianto di riscaldamento ad acqua calda non necessario all'attuazione di un processo produttivo. Dall'esame documentale è emerso che lo stesso impianto, regolarmente denunciato all'ISPESL, risultava essere provvisto del libretto di omologazione rilasciato dal citato ente ma privo della documentazione attestante la verifica periodica dello stesso. Successivamente, l'azienda forniva a questo Servizio copia del verbale di verifica periodica eseguito da soggetto abilitato di cui all'art. 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..



COSA PREVEDE LA PRASSI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circ. 13 agosto 2012 - n. 23, ha chiarito che gli obblighi stabiliti dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro, sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all'articolo 69, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ritenendo così che le attrezzature, se non sono necessarie all'attuazione di un processo produttivo, non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011.

Per quanto sopra esposto, si evidenzia che **alle centrali termiche non necessarie all'attuazione di un processo produttivo**, ad esempio quelle installate nei condomini, **non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01.12.1975**. Pertanto, **per questa tipologia di impianti**, così come per i serbatoi di GPL (D.M. 23.02.1988 e D.M. 23/09/2004) non asserviti a processi produttivi (ad esempio quelli ad uso domestico), **l'unico ente competente per l'esecuzione della verifica resta l'ATS (ex ASL)** e non anche i Soggetti Abilitati sopra menzionati.

COSA HA FATTO IL SIS

Il SIS ha tempestivamente segnalato alla Commissione di cui al DM 11 aprile 2011 presso il MLPS, il comportamento anomalo del S.A.

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza

Sede legale e territoriale : Viale Elvezia 2 – 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969

Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto 120 - 23900 Lecco

www.ats-brianza.it



IL PARERE DEL MINISTERO

La Commissione di cui sopra ha riconosciuto la fondatezza della segnalazione e, per prassi, ha chiesto al Soggetto Abilitato di far pervenire eventuali controdeduzioni opportunamente motivate, pena la sospensione dall'elenco dei verificatori così come previsto dalla circolare MLPS n. 5 del 03 marzo 2015.

COME E' FINITA

Il Soggetto Abilitato ha ammesso la correttezza dell'osservazione dell'ATS Brianza e ha provveduto ad emettere, nei confronti dell'azienda proprietaria dell'impianto, nota di credito a storno totale della fattura precedentemente emessa per l'effettuazione della verifica periodica.

Poichè l'impianto oggetto di segnalazione non è ricompreso tra quelli di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n.81/2008, l'azienda proprietaria dell'impianto stesso ha richiesto all'ATS Brianza la verifica di legge. La Per quanto sopra, la Commissione di cui al Decreto 11aprile 2011 ha considerato risolta la problematica segnalata.

CONCLUSIONI

Per gli impianti ad "acqua calda" sotto pressione comunque alimentati, di potenzialità superiore a 35 kw (30.000 kcal/h) e temperatura non superiore a 110°C, deve essere presentata, ai sensi dell'art.18 del DM 01/12/1975, all'ufficio INAIL competente per territorio, a cura dell'installatore/utente/amministratore di condominio, la **denuncia di impianto termico ad acqua calda** secondo il D.M. 1/12/75, al fine di ottenere l'esame del progetto relativo all'impianto di riscaldamento.

Una volta ottenuto dall'INAIL il parere favorevole e il contestuale numero di matricola d'impianto è necessario inoltrare allo stesso ente la **richiesta di verifica**, ai sensi dell'art. 22 del DM 1/12/1975, al fine chiedere il sopralluogo per la verifica dell'impianto di riscaldamento. In caso di esito positivo l'INAIL rilascia il cd "libretto di centrale".

Se la potenzialità risulta essere superiore a 116 kw (100.000 kCal/h), ai sensi dell'art. 22 del D.M. 01/12/75, decorsi cinque anni dalla verifica di primo impianto, è necessario provvedere alla verifica periodica. Possono verificarsi, a tal proposito, i seguenti casi:

- ✓ **impianti termici necessari all'attuazione di un processo produttivo.** L'impianto deve essere sottoposto alla **prima verifica periodica**, ai sensi dell'art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In questo caso, per l'esecuzione della prima verifica periodica, il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL e solo se decorrono inutilmente 45 giorni dalla richiesta può rivolgersi ad un Soggetto Abilitato di cui all'art. 71, comma 12, del cd "Testo Unico". Successivamente alla prima verifica, tali impianti devono essere ulteriormente sottosti, con periodicità quinquennale, alle verifiche periodiche successive alla prima. Per l'esecuzione della verifica periodica successiva alla prima, il datore di lavoro può rivolgersi all'ASL competente per territorio o ai Soggetti Abilitati.
- ✓ **impianti termici non necessari all'attuazione di un processo produttivo (caso in esame)**
L'impianto deve essere sottoposto, **ogni 5 anni**, ad una "*verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo*" così come disposto dall'art.22 del DM 1/12/1975. **Tale verifica (periodica) non può essere effettuata dai Soggetti Abilitati** di cui all'art. 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Infatti, come chiarito dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con la circ. 13 agosto 2012, n. 23 , gli obblighi stabiliti dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all'articolo 69, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ritenendo che le attrezzature se non sono necessarie all'attuazione di un processo produttivo, non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011. Per l'esecuzione della suddetta verifica, **il datore di lavoro deve rivolgersi esclusivamente all'ATS (ex ASL) competente per territorio.**



LEGISLAZIONE

DM 1/12/1975 - Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione. Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 6 febbraio 1976, n. 33.

DI 11/04/2011 - Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

Decreto del Ministero dell'industria 29 febbraio 1988. Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³ (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1988)

Decreto Ministeriale del 23/09/2004 Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³ e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m³.

PRASSI

Ministero del lavoro, circ. 3 marzo 2015 - Chiarimenti concernenti il DI 11.4.2011, "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del dlgs 9.4.2008, n. 81 smi, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti"

Min. lavoro, circ. 13 agosto 2012, n. 23 - D.M. 11.4.2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del D.Lgs n. 81/08 nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71 co. 13